

TRIBUNALE DI SIENA

In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici

proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

TELLEZ YENLIS, nata a Camaguey (Cuba) il 17.05.1978, C.F. TLLYLS78E57Z504W, rappresentata e difesa, giusta procura in calce dall'Avv. Vincenzo Caturano, C.F. CTRVCN62E05791K, che dichiara ai sensi dell'art. 176, co. 2 cpc di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 0823406330 e all'indirizzo di posta elettronica vincenzo.caturano@avvocatismcv.it, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3, in virtù di mandato a margine al presente atto,

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Ufficio Scolastico Provinciale di Siena, domiciliato *ex lege* in Firenze presso l'Avvocatura dello Stato, ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti

e contro

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena in cui la ricorrente ha chiesto di essere iscritta in seconda fascia, classi di concorso A-024, A-025, valide per gli aa.ss. 2017-2020, che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria.

In breve

La ricorrente è abilitata ed è insegnante di ruolo dal 1 settembre 2016 (perchè vincitrice di concorso) nella classe di concorso BC02 (conversazione in lingua spagnola), che fa parte della stessa tipologia delle classi di concorso A-024 e A-025 (Lingua e Letteratura Spagnola per scuole medie e licei); dal marzo 2019 è laureata in Lingua e Letteratura Spagnola ed è in possesso dei **24 Cfu** in settori formativi psico- antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D. Lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale impugnato, ha tuttavia precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto pur rappresentando i 24 Cfu, all'art. 5, il requisito d'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione**: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017

ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

Pertanto, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, l'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, e pertanto il possesso dei 24 CFu acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà quindi alla ricorrente di essere abilitata e di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di istituto.

La capacità e qualità didattica che consentirà alla ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del Decreto in quanto basata esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale, ha però escluso la ricorrente dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto.

Tale esclusione è illegittima.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.

Tenendo conto dell'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, **che le permetterà infatti di accedere al prossimo** concorso, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra **situazioni** analoghe in quanto il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle G.I.!!!!

Evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata, determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale**

qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue : *"La ricorrente, in possesso*

sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis)....

P.Q.M. *dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.*

FATTO

L’istante è in possesso dei seguenti titoli di studio: **Laurea in Lingua e Letteratura**

Spagnola, conseguita in data 4.03.2019; **24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche**,

conseguiti in data 21.09.2019; **è abilitata ed è docente di ruolo** presso il Convitto Na-

zionale G. Bruno dal 01.09.2016 in conversazione in lingua spagnola, classe di concorso BC02 di uguale tipologia delle classi di concorso per le quali chiede l'abilitazione.

Preme ribadire, sin d'ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato, **dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del Del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".**

E' lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 co. 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso d'abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

In ogni caso, parte ricorrente non può, sulla scorta del DM 374/2017, essere dichiarata abilitata ed essere inserita nella II fascia delle Graduatorie di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale.

Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella II fascia aggiuntiva in quanto il Ministero convenuto, mediante il Dm 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie (cfr. doc. allegati) ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei

24 Cfu;

Ad oggi, inopinatamente, è stata rigettata tale domanda, perchè non considerati suffi-

cienti i titoli posseduti e, non abilitata l'istante.

La ricorrente, per l'a.s. 2019/2020 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti della 2° e 3° fascia.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, Tellez Yenlis per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Illegittimità del Dm 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I.

Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione ha negato il riconoscimento dell'abilitazione e quindi ogni conseguente diritto.

Invero, il D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "*Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "*..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

Il Decreto Ministeriale è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e va disapplicato per le ragioni che seguono.

L'illegittimità del DM 374/2017 determina la conseguenziale illegittimità del DM 11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di II fascia in ragione dell'impossibilità per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di II fascia.

La ricorrente è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in Lingua e Letteratura Spagnola e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari, e di una precedente abilitazione nella classe di concorso BC02 (conversazione in lingua spagnolo) ove è anche di ruolo (ex concorso 2016).

Il programma didattico affrontato dalla ricorrente, poi, consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è idonea ad insegnare la Lingua Spagnola (peraltro laureatasi in Spagna).

Il programma didattico e concorsuale affrontato dalla ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Ed infatti la ricorrente ha anche sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu. Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Ritiene, pertanto, di essere abilitata all'insegnamento per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamen-

to del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...*”

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante lo art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;

l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS.

A partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; **infatti** il legislatore

delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

La premessa è confermata da espressa disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso: "*...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..*"

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del*

concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

unitamente ai 24 Cfu: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

La condotta del Ministero, che non consente alla ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto dell’identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dall’accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l’accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l’accesso alla 2° fascia non può essere precluso alla ricorrente in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari; di Laurea e precedente abilitazione.**

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell’accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l’accesso anche alla seconda fascia, è del tutto

evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “possibilità” è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possessione di requisiti di accesso) nell’accesso all’uno o all’altra procedura concorsuale e conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”

E’ evidente che il decreto legislativo ha equiparato l’abilitazione all’insegnamento con i 24 Cfu.

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, pertanto, ha un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

La ricorrente, pertanto, può essere inclusa nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitata all’insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

ILLEGITTIMITA' MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.

la semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81,

«Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249» ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai

criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia.

Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa
Sostegno i docenti abilitati

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **92 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "***Requisiti di ammissione e articolazione del percorso***", quanto segue: "... *b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...*"

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, co. 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica

dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti, peraltro già in possesso di abilitazione, con la laurea e con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che consente l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo, che invece la normativa Europea non richiede, si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, (cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso

alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa).

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, co. 79 della L. 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”;

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico

pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;**

d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che

tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Siena affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Invia principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso A-024 e A-025, costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea, ovvero per la precedente conseguita abilitazione e ordinare, conseguentemente al Ministero convenuto di

riconoscere tale posizione e di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ovvero nella seconda fascia aggiuntiva per la classe di concorso A-024 e A-025, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed è soggetto al contributo unificato di € 259,00.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Dm 374/2017;
2. Decreto dipartimentale 1458 del 9.10.2019 aggiornamento graduatorie;
3. Allegato al D.M. del 10.8.2017 n. 616;
4. DM 92/2019 Specializzazione sostegno;
5. Certificato conseguimento laurea e dichiarazione esami 24 Cfu;
6. Abilitazione PAS classe BC02 e nomina di ruolo.
7. Modello inserimento aggiornamento graduatorie;
8. Rigetto inserimento nelle II fascia
9. Procura alle liti

Siena, 5 novembre 2019

Avv. Vincenzo Caturano

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI
SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto anche il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A-024 e A-025, valide per il triennio 2017/2020.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it,

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Siena**, Via Monte Falco, 55, 52100 Arezzo (AR) C.F.: 80002240515 domiciliato *ex lege* in Firenze presso l'Avvocatura dello Stato, ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

Il sito istituzionale del Ministero, essendo costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, appare quale valido strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena convenuti, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Siena** domiciliato *ex lege* in Firenze presso l'Avvocatura dello Stato, ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza,

Siena 5 novembre 2019

Avv. Vincenzo Caturano